

Un quesito sui “reati satelliti”

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Sono un operatore di PG e nel corso di alcune indagini per illeciti ambientali in sede di redazione della comunicazione di notizia di reato ho avuto alcune perplessità sui “reati satelliti” dato che non sono previsti nel T.U. ambientale e da nessuna legge ambientale. Da dove si trae la base giuridica che legittima il ricorso a tali reati?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Va preliminarmente sottolineato – per chiarezza – che il termine “reati satelliti” è una definizione elaborata da “Diritto all'ambiente” (e non – dunque – una definizione giuridica formale) per indicare quel pacchetto di reati che la giurisprudenza ha creato in aggiunta agli illeciti previsti dalle norme di settore nel campo ambientale, valorizzando reati soprattutto del codice penale che in se stessi non sono fisiologicamente finalizzati a perseguire fattispecie di tipo ambientale.

Si tratta – dunque – di una realtà “parallela” di diritto vivente che non è scritta nelle leggi ambientali ma – progressivamente negli ultimi trent'anni – nella giurisprudenza. E si tratta di una giurisprudenza così stabile, radicata e sistematica che – pur non essendo legge – assume comunque nel sistema processuale un valore primario ed a volte unico nel contrasto ai grandi crimini ambientali.¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2010** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “(...) Oggi la normativa ambientale viene integrata - e a volte superata di fatto - dal ricorso alla contestazione di reati tratti da altre fonti ed in particolare dal codice penale. Infatti, a fronte ad una diffusa e scarsa efficacia dei reati specifici contenuti nelle leggi specifiche ambientali, la giurisprudenza ha creato i cosiddetti “reati satelliti” che sono applicati in aggiunta o a volte in alternativa ai reati delle leggi speciali.

Il termine “reati satelliti” è una nostra formula espositiva con la quale vogliamo indicare un vero e proprio diritto vivente virtuale parallelo alle leggi di settore. Ma quando nasce questo filone giurisprudenziale?

Siamo a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80. Le prime timide leggi ambientali si dimostrano realmente insufficienti per contrastare i reati ambientali – a tutti i livelli – che iniziano ad emergere prepotenti sul territorio. Sono leggi miti, limitate, che considerano le illegalità contro l'ambiente, la salute pubblica e gli animali “illeciti minori”. Le sanzioni sono per lo più depenalizzate o micro penalizzate a livello di modestissime contravvenzioni. Gli strumenti di intervento banali ed insufficienti.

La genesi dei crimini ambientali nel nostro Paese va letta e studiata in parallelo con queste faticose evoluzioni delle strategie di contrasto, e soprattutto in relazione al processo di reale ed effettiva percezione dell'esistenza del problema a livello generale, passando dalla fase dei reati cosiddetti “minori” alla individuazione dei gravi delitti oggi dilaganti.

Va, tuttavia, sottolineato che proprio a causa di una storica carenza di principio delle normative ambientali la giurisprudenza per affrontare i gravi casi di attacchi all'ambiente, alla salute pubblica ed agli animali del

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



nostro Paese ha favorito l'applicazione di "reati satelliti" di maggiore e più diretta efficacia e soprattutto diretti a individuare e punire l'inquinamento sostanziale delle nostre risorse idriche.

Inizialmente tale giurisprudenza è stata varata dai pretori, molti dei quali (con un termine dispregiativo nelle intenzioni di chi lo ha coniato) venivano bollati come "pretori d'assalto" (il sottoscritto ha portato questo marchio per anni sulla propria attività professionale). Era il tempo in cui invece di badare a chi iniziava a devastare l'ambiente e la salute pubblica, l'attenzione era diretta a criticare questa magistratura pretorile che ha gettato le basi per una "giurisprudenza supplente" che poi ancora oggi – di fatto ed in modo oggettivo – è l'unico strumento idoneo per contrastare i grandi crimini ambientali. Grazie alle continue ed ancora attuali conferme della Corte di Cassazione che dopo tanti anni rende attuali quelle iniziali interpretazioni di reati che – posti al di fuori di ogni legge ambientale e soprattutto collocati nel Codice Penale – venivano applicate anche contro chi attivava illegalità nei settori ambientali, della salute pubblica e della tutela giuridica degli animali.

Ed infatti – per citare un solo esempio – proprio nel campo della tutela giuridica degli animali al tempo si registrarono "reati satelliti" di straordinaria importanza ed efficacia pratica sul territorio. Si pensi al bracconaggio più grave e spietato. Le sanzioni dell'allora legge sull'attività venatoria erano ridicole contro chi uccideva anche animali superprotetti e le stragi erano spavalde e sistematiche. Fu dunque varata la teoria giurisprudenziale del "furto venatorio" attraverso la quale i bracconieri venivano denunciati (e nei casi più gravi anche arrestati) per furto aggravato di fauna selvatica ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato (quale era e resta ancora oggi la fauna selvatica). In pratica, si applicava il reato di furto aggravato del Codice Penale ai casi di bracconaggio, in modo appunto "satellite" e parallelo alla legge sulla caccia che puniva i bracconieri come per il parcheggio dell'auto in divieto di sosta. La teoria è stata complessa ed articolata e - confermata dalla Cassazione - per anni ha consentito un contrasto forte ed efficace contro le forme più cruente del bracconaggio. Ancora oggi può essere applicata contro i bracconieri senza licenza. Ed ancora vanno citate le sentenze in materia di tutela giuridica degli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite che hanno portato ad elaborare "reati satelliti" in un momento storico in cui tali illeciti erano assolutamente anacronistici; tali "reati satelliti" elaborati dalla giurisprudenza poi oggi – da poco – sono stati addirittura recepiti dal legislatore ed in questa materia trasformati in legge. L'attuale assetto del Codice Penale nel campo della tutela giuridica degli animali deriva direttamente da tale elaborazione di giurisprudenza.

Nel campo degli inquinamenti la storia è esattamente la stessa e parallela, anche se con minore fortuna poi quanto ad evoluzione e percezione nell'assetto normativo. Qui le leggi sono rimaste con gli antichi vizi occulti originari.

Uno dei "reati satelliti" più importanti elaborati dalla magistratura pretorile - e confermato fino ai nostri giorni ed attualizzato dalla Cassazione - è il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635/II°, comma 3, del codice penale. Ed è questo ancora oggi, di fatto, l'unico reato importante che abbiamo nel nostro sistema giuridico per combattere i grandi inquinamenti idrici.

Ecco, dunque, che da questo esempio significativo si trae il senso del termine "giurisprudenza supplente" che caratterizza una parte della storia del diritto ambientale del nostro Paese. Ed effettivamente in questo lungo arco temporale dobbiamo rilevare che, a fronte di un sistema normativo assolutamente inadeguato ed insufficiente per affrontare i grandi crimini ambientali (anche perché spesso tendente alla depenalizzazione), un ruolo strategico e di importanza fondamentale è stato rivestito dalla giurisprudenza. Questo può anche essere criticabile e può anche non corrispondere ad auspicabili criteri di certezza assoluta del diritto. E queste critiche possono essere anche fondate. Ma, se vogliamo seguire un percorso argomentativo realistico,

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Certamente, nelle comunicazioni di notizie di reato e nei vari verbali non si dovrà mai dare per scontato l'impianto di tali reati, ma proprio perché non sono espressamente previsti dalle legge di settore ma creati dalla giurisprudenza mutuando reati del codice penale, sarà opportuno ed utile illustrare la base giuridica di tali fattispecie e citare sentenze a supporto della validità del reato che si intende denunciare.

pratico e collegato con la realtà delle cose concrete e non astrattamente dottrinario, dobbiamo prendere atto della situazione storica oggettiva. Tutti avremmo preferito avere leggi chiare ed applicabili senza particolari problemi interpretativi; ma il dato di fatto è che le regole sono state spesso molto complesse e soprattutto si sono registrati ampi varchi di zone franche di fatto privi di sostanziale tutela giuridica ambientale. I crimini ambientali hanno viaggiato molto velocemente a livello quantitativo e qualitativo e le forze di polizia giudiziaria hanno dovuto necessariamente ricercare strumenti di intervento anche nella giurisprudenza per adeguare la propria velocità e capacità di azione a quella delle cosche criminali.

Se, tornando al campo dell'inquinamento idrico, la giurisprudenza non avesse fornito l'applicabilità del delitto di danneggiamento di acque pubbliche del codice penale come "reato satellite" rispetto ai micro illeciti formali previsti dal 1976 ad oggi dalle leggi di settore, grandi inchieste per terribili episodi di inquinamento idrico a fortissimo impatto ambientale sarebbero state impossibili. Ed il discorso analogo vale per molti altri settori della tutela giuridica dell'ambiente e della salute pubblica.

Anche il settore agroalimentare, che è violentato da ipotesi delittuose sempre più sofisticate e subdole, oggi appare incapace di esprimere nella normativa specifica ipotesi di delitto significative per un efficace contrasto a tali forme emergenti criminali e di conseguenza ancora una volta l'operatore di polizia giudiziaria nelle grandi azioni di accertamento e repressione è costretto a ricorrere a "reati satelliti" per lo più sempre mutuati dal codice penale con l'avallo della giurisprudenza della Cassazione.

Altri "reati satelliti" storicamente applicati dalla giurisprudenza ai gravi casi di inquinamento idrico sono stati anche due reati, del tutto autonomi e distinti dalle ipotesi di illeciti sopra esaminate, concernenti l'avvelenamento doloso e colposo di acque destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo.

In tali e tanti altri casi gli articoli in questione del codice penale possono, secondo le circostanze, concorrere sia con gli illeciti previsti dal nuovo decreto sulle acque sia con il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/04 sui vincoli paesaggistici. Spesso si può applicare anche - secondo i casi - l'ulteriore "reato satellite" di cui all'art. 674 del Codice Penale (per lo più in casi di riversamento di liquami su terreni o altre fattispecie similari). Nel campo dell'inquinamento acustico, storicamente il "reato satellite" per eccellenza è stata la previsione dell'art. 659 c.p.

Ma, in tempi più recenti, la giurisprudenza della Cassazione ha elaborato delitti ancora più attuali ed efficaci per il contrasto ai crimini ambientali in materia di inquinamento idrico e da rifiuti ed ha raffinato il concetto di "disastro ambientale innominato" (art. 434 Codice Penale). Che alcuni ritengono sia una legge (di danno ambientale) e che invece è una ulteriore e preziosa elaborazione della Suprema Corte (in attesa che un delitto vero e proprio e diretto di danno ambientale venga approvato come legge).

Su tali specifici punti torneremo in modo approfondito nei prossimi capitoli.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

I “reati satelliti” costituiscono ancora oggi - ed hanno rappresentato in passato - uno strumento importantissimo (spesso l'unico strumento) per affrontare in modo serio e proporzionato gran parte dei grandi episodi di illegalità ambientale sul nostro territorio, nei più diversi campi (dagli inquinamenti al bracconaggio).

Publicato il 12 aprile 2010

Per un approfondimento sulle tematiche
In esame segnaliamo il volume
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
di **Maurizio Santoloci (edizione 2010 ampliata e rinnovata)**
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.